HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 276/1999/CE è modificata come segue:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie on-line attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo, principalmente nel settore della tutela dei bambini e dei minori»;

2) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il piano d'azione ha una durata di sei anni, dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2004.»;

3) all'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del piano d'azione per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2004 è fissata in 38,3 milioni di EUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Una ripartizione indicativa delle spese figura nell'allegato II.»;

4) all'articolo 3, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— promozione di sistemi di autoregolamentazione da parte degli operatori del settore e di controllo dei contenuti (che si occupino ad esempio di contenuti quali la pornografia infantile o di contenuti che potrebbero comportare danni fisici o mentali o che istighino all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione, nazionalità o origine etnica),»;

5) all'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Dopo due anni, dopo quattro anni e alla conclusione del piano d'azione, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, previo esame da parte del comitato di cui all'articolo 5, una relazione di valutazione sui risultati ottenuti nell'esecuzione del piano d'azione. In base a tali risultati, la Commissione può presentare proposte per correggere l'orientamento del piano d'azione»;

6) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La partecipazione al presente piano d'azione può essere estesa agli Stati dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle disposizioni dell'accordo SEE.»;

7) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La partecipazione al piano d'azione è estesa ai paesi candidati e a quelli in fase di adesione secondo le seguenti modalità:

a) ai paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO), conformemente alle condizioni stabilite negli accordi europei, nei protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione;

b) a Cipro, a Malta e alla Turchia conformemente ad accordi bilaterali da concludere»;

8) l'allegato I è modificato conformemente a quanto indicato nell'allegato I della presente decisione;

9) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 2003.

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il Presidente	*Il Presidente*
P. COX	G. PAPANDREOU

ALLEGATO I

L'allegato I della decisione n. 276/1999/CE è modificato come segue:

1) al punto «Linee d'azione», il quarto trattino del secondo comma è sostituito dal seguente:

«— stimolare la cooperazione e lo scambio di esperienze e delle migliori pratiche a livello europeo e internazionale, specialmente con i paesi candidati e con quelli in fase di adesione,»;

2) al punto «Linee d'azione» sono aggiunti i seguenti terzo e quarto comma:

«Dopo la fase iniziale (1° gennaio 1999 — 31 dicembre 2002), sarà avviata una seconda fase che copre il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2004, nella quale ci si avvarrà del lavoro svolto per raggiungere gli obiettivi fissati nelle quattro linee d'azione della fase iniziale, si apporteranno le modifiche necessarie per tener conto dell'esperienza acquisita e dell'impatto delle nuove tecnologie e della loro convergenza e si garantirà la coerenza con gli altri programmi comunitari.

Più in particolare:

i) La normativa sull'uso più sicuro verrà estesa, soprattutto per migliorare la tutela dei bambini e dei minori, alle nuove tecnologie on-line, compresi i contenuti delle reti mobili e a banda larga, i giochi on-line, il trasferimento di file peer-to-peer, i messaggi di testo e interattivi e tutte le forme di comunicazioni in tempo reale, quali chat room e messaggeria istantanea;

ii) saranno intraprese azioni più incisive per garantire, specialmente nel settore della tutela dei bambini e dei minori, che siano coperte le aree di contenuti illegali e nocivi e comportamenti preoccupanti, con particolare riferimento ai reati ai danni dei bambini, come la pornografia infantile, il traffico di minori, e al razzismo e alla violenza;

iii) sarà incoraggiata una partecipazione più attiva dell'industria dei contenuti e dei media e sarà potenziata la collaborazione con gli organismi pubblici attivi nel settore;

iv) sarà promossa un maggiore messa in rete tra partecipanti ai progetti sulle diverse linee d'azione, in particolare hot-line, classificazione dei contenuti, autoregolamentazione e sensibilizzazione;

v) si cercherà di associare i paesi candidati e quelli in fase di adesione alle attività in corso, condividendo esperienze e know-how, e di moltiplicare i contatti e la collaborazione con attività simili in paesi terzi, specialmente quelli in cui i contenuti illegali sono ospitati o prodotti, e con organizzazioni internazionali.»;

3) al punto 1.1 è aggiunto il seguente sesto comma:

«Nella seconda fase, l'obiettivo sarà quello di completare la copertura della rete negli Stati membri, migliorare ulteriormente l'efficacia operativa della rete esistente, collaborare strettamente con le iniziative di sensibilizzazione sull'uso più sicuro di Internet, in particolare per sensibilizzare maggiormente il pubblico riguardo alle hot-line, fornire assistenza pratica ai paesi candidati e a quelli in fase di adesione che intendono istituire hot-line, adattare gli orientamenti sulle migliori pratiche alle nuove tecnologie e potenziare i legami con hot-line al di fuori dell'Europa.»;

4) al punto 1.2 è aggiunto il seguente quarto comma:

«Nella seconda fase, saranno fornite consulenza e assistenza per garantire la cooperazione a livello comunitario attraverso la messa in rete di strutture appropriate negli Stati membri e tramite una revisione sistematica e un resoconto delle questioni giuridiche e normative pertinenti, per elaborare metodologie comparabili di valutazione delle norme di autoregolamentazione, adattare le pratiche di autoregolamentazione alla nuova tecnologia fornendo informazioni sugli sviluppi di tale tecnologia e le sue modalità d'uso, fornire assistenza pratica ai paesi candidati e a quelli in fase di adesione che desiderano istituire organismi di autoregolamentazione e potenziare i legami con gli organismi di autoregolamentazione al di fuori dell'Europa. Inoltre, si incoraggerà con un maggiore sostegno l'assegnazione di marchi di qualità dei siti.»;

5) al punto 2.1 sono aggiunti i seguenti settimo ed ottavo comma:

«Nella seconda fase, si porrà l'accento sul raffronto tra software e servizi di filtraggio [in termini di prestazioni, facilità d'uso, resistenza alla pirateria informatica (hacking), adattabilità ai mercati europei e alle nuove forme di contenuti digitali]. L'assistenza allo sviluppo di tecnologie di filtraggio sarà fornita nel quadro del programma comunitario di ricerca. La Commissione assicurerà uno stretto collegamento con le attività di filtraggio nel quadro del piano d'azione.

La seconda fase promuoverà l'avvio dell'autoclassificazione da parte dei fornitori di contenuti e l'informazione degli utenti e sui software e i servizi di filtraggio europei.»;

6) al punto 2.2 è aggiunto il seguente terzo comma:

«Nella seconda fase, si sosterrà la collaborazione tra l'industria e le parti interessate, quali fornitori di contenuti, organismi di regolamentazione e autoregolamentazione, società di classificazione dei software e di Internet e associazioni dei consumatori, al fine di promuovere condizioni propizie allo sviluppo e all'applicazione di sistemi di classificazione di facile comprensione e di facile uso per i fornitori di contenuti e per i consumatori, che forniscano ai genitori e agli insegnanti europei le informazioni necessarie per adottare decisioni in sintonia con i loro valori culturali e linguistici e che tengano conto della convergenza delle telecomunicazioni, dei mezzi audiovisivi e delle tecnologie dell'informazione.»;

7) il punto 3.2 è modificato come segue:

a) il quarto comma è sostituito dal testo seguente:

«Scopo del sostegno comunitario è incentivare la sensibilizzazione su vasta scala e fornire un coordinamento complessivo e uno scambio di esperienze in modo da trarre insegnamenti dai risultati dell'azione su base costante (ad esempio aggiornando il materiale distribuito). La Commissione continuerà ad adottare misure intese a promuovere soluzioni per la distribuzione a un gran numero di utenti caratterizzate da un buon rapporto costi-efficacia, segnatamente avvalendosi di organizzazioni che fungano da moltiplicatori e di canali di distribuzione elettronici, così da raggiungere i gruppi destinatari.»;

b) è aggiunto il seguente quinto comma:

«Nella seconda fase, sarà sostenuto lo scambio di migliori pratiche in materia di formazione all'uso dei nuovi media attraverso la creazione di una rete europea finalizzata alla sensibilizzazione sull'uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie on-line, assistita da:

— un centro di smistamento transnazionale (un portale web) delle pertinenti informazioni e delle risorse di sensibilizzazione e ricerca,

— una ricerca applicata in materia di formazione all'uso dei media che coinvolga tutte le parti interessate (ad esempio settore dell'istruzione, organismi ufficiali e di volontariato per la tutela dei minori, associazioni di genitori, industria, autorità preposte all'applicazione della legge) sull'uso delle nuove tecnologie da parte dei bambini, per individuare gli strumenti educativi e tecnologici atti a proteggerli.

La rete fornirà altresì assistenza ai paesi candidati e a quelli in fase di adesione che intendono avviare azioni di sensibilizzazione e potenzierà i legami con le attività di sensibilizzazione svolte al di fuori dell'Europa.»;

8) al punto 4.2, il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dal seguente testo:

«La Commissione organizza pertanto seminari e workshop a scadenze regolari per trattare i vari temi del piano d'azione o una combinazione di tali temi. Dovrebbero essere chiamati a partecipare l'industria, i gruppi di utenti, di consumatori, di difesa dei diritti civili e organismi statali incaricati della regolamentazione del settore e dell'applicazione della legge, nonché esperti e ricercatori affermati. La Commissione cercherà di garantire un'ampia partecipazione dei paesi del SEE, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali.»

ALLEGATO II

RIPARTIZIONE INDICATIVA DELLE SPESE

1. Creazione di un ambiente più sicuro		20-26 %
2. Sviluppo di sistemi di filtraggio e classificazione		20-26 %
3. Incoraggiamento di azioni di sensibilizzazione		42-46 %
4. Azioni di sostegno		3-5 %
	Totale:	100 %

Parliamentary **Assembly**
Assemblée parlementaire

Resolution 1307 (2002)[1]

Sexual exploitation of children: zero tolerance

1. Since 1996 in particular, the international community has been taking action to combat the sexual exploitation of children. The Parliamentary Assembly wishes to recall the importance of the 1989 United Nations Convention on the Rights of the Child, ratified by all member states of the Council of Europe, in the struggle for the right of children to grow up in a world without exploitation. All the international governmental and non-governmental organisations concerned have been striving to devise an arsenal of measures and proposals to eradicate this scourge.

2. The Assembly nevertheless has to note that the sexual exploitation of minors – through trafficking, prostitution and child pornography – is unremitting and knows no borders, whether geographical, cultural or social, and that we are a long way from halting its expansion. Child pornography in itself represents sexual abuse of children and encourages further such abuse.

3. The problem of sexual abuse of children is aggravated when the Internet is used as a medium, because of the increasing number of users, its anonymity and ease of use, and the contacts it permits.

4. The Assembly believes that it would be futile to create new legal instruments. The member states of the Council of Europe have yet to subscribe to – and to apply – those that already exist, particularly a recent Committee of Ministers recommendation, namely Recommendation Rec (2001) 16 on the protection of children against sexual exploitation. We must move on from words to deeds and make clear our determination to reject the sexual exploitation of children in any form.

5. The Assembly therefore invites all Council of Europe member states:

i. to adopt legislation which is, at the very least, in line with the principles set out in Committee of Ministers Recommendation

Rec (2001) 16 and, in order to achieve this, to request the assistance of the Group of Specialists on the Protection of Children against Sexual Exploitation (PC-S-ES), set up at the Council of Europe;

ii. to declare the combating of sexual exploitation in any form as a national objective, and, should priorities have to be decided in this context, to give precedence to eradicating the dangers posed to children by the Internet, in the light of its present and future impact;

iii. to ratify the Council of Europe's recent Convention on Cybercrime, which is aimed particularly at child pornography on the Internet.

6. The Assembly calls on states to take a zero tolerance approach to crimes committed against children in adopting a proactive policy:

i. which allows no crime or attempted crime to go unpunished;

ii. which gives priority attention to the rights and views of child victims, and which strives actively to find and identify victims so that they may be rehabilitated and fairly compensated;

iii. which aims to arrest criminals without giving them the slightest possibility – especially on procedural or geographical grounds – of eluding justice, and which applies penalties severe enough to fit the crime committed;

iv. which uses every means to prevent further offences, including compulsory treatment for offenders and the banning of convicted criminals from certain occupations which bring them into contact with children.

7. The Assembly asks member states to develop information and prevention classes in schools to inform pupils about the sexual exploitation of children.

8. The Assembly urges member states to tackle the problem of sexual abuse by people in positions of trust, such as parents, caregivers, teachers, police or the clergy, through the appropriate bodies. Attention should also be paid to the problem of defamation that may arise from vindictive accusations or press hysteria.

9. The Assembly asks every member state to acquire the means to combat computer crime, especially child pornography, and, to this end, to set up a special sufficiently staffed and equipped police unit comprising members trained in children's rights and new technologies. At the same time, co-operation with Internet professionals at national and international level should be improved in order to develop the appropriate technical and legislative means for the protection of children against illicit and harmful content related to sexual exploitation.

10. The Assembly invites member states to shake out of its indifference a society which needs to be called on as a whole to take action against this scourge, and also to:

i. encourage and draw attention to the duty of ordinary people to report sexual crimes and abuses against children;

ii. make emergency hotlines available free of charge; and

iii. provide assistance, especially of a financial nature, to those non-governmental organisations which are already active in this field to help them to provide their information and prevention service to children and their parents, particularly in respect of the use of new technologies, such as the Internet.

11. The Assembly calls on states to set up national "observatories" of sexual crimes and abuses against children, with responsibility, *inter alia*, for developing and improving data compilation and initiating research, so as to ascertain, among other things, the numbers and origins of child victims and the causes of this scourge, in order to prepare appropriate responses, and also so as to follow up victims' cases and find suitable ways of preventing further offences.

12. The Assembly also draws attention to its repeated invitation to member states to appoint, as a matter of necessity, at every national level, an official to defend children's rights (an ombudsman or children's rights commissioner).

13. The Assembly calls on members and future members of the European Union to take the opportunity offered by the Convention on the future of Europe, set up to revise the EU institutions, to propose ways of remedying the deficiencies in, and advancing the cause of, children's rights.

14. The Assembly asks the member states of the Council of Europe to increase the regulation of children's homes.

15. The Assembly asks the member states of Europol to:

i. support Europol in its task of combating trafficking in human beings, including child pornography;

ii. support and invest in the Europol information service specifically dealing with child abuse, including the registration of names of those convicted of such crimes.

16. Lastly, the Assembly urges the European Union to open the Europol Convention, by amendment of the convention, to states outside the EU, in relation to the specific questions of trafficking in human beings and child pornography and, regardless of the outcome of this request, urges the Council of Europe member states to co-operate fully with Europol on these issues.

---

[1]. *Assembly debate* on 27 September 2002 (32nd Sitting) (see Doc. 9535, report of the Social, Health and Family Affairs Committee, rapporteur: Mr Provera; Doc. 9573, opinion of the Committee on Legal Affairs and Human Rights, rapporteur: Mr Piscitello; and Doc. 9575, opinion of the Committee on Culture, Science and Education, rapporteur: Baroness Hooper).

Text adopted by the Assembly on 27 September 2002 (32nd Sitting).

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 276/1999/CE che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali"

(COM(2002) 152 def. – 2002/0071 (COD)) (2003/C 61/06)

(Pubblicato sulla GUCE n. C 61/34 IT 14.3.2003)

Il Consiglio, in data 12 aprile 2002, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 153 del trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo della relatrice Davison in data 2 settembre 2002.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 18 settembre 2002, nel corso della 393a sessione plenaria, con 132 voti favorevoli e 4 astensioni il seguente parere.

1. **Introduzione**

1.1. Il Comitato economico e sociale europeo attribuisce una particolare importanza alla politica per la gioventù [(1)], della procedura consultiva proposta, la procedura di protezione di cui all'articolo 6 della decisione n. 468/1999/CE.

1.2. Il Comitato ha elaborato una serie di pareri che sottolineano la necessità di difendere i minori, in special modo per quanto riguarda Internet. Esso ha così contribuito a preparare il Piano d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet (PAI), il quale riflette infatti molte delle sue proposte. Il primo dei pareri in questione è stato elaborato nel 1997 dalla relatrice Jocelyn Barrow [(2)], mentre il più recente "Programma di protezione dei minori su Internet" è stato portato a termine nel novembre 2001[(3)]. Quest'ultimo è risultato uno dei pareri del CESE con maggiore visibilità, essendo stato diffuso a circa 20 milioni di consumatori attraverso i mezzi di comunicazione nazionali e regionali, e questo indica che la preoccupazione del Comitato sulla necessità di proteggere i minori su Internet ha trovato vasta eco presso gran parte dell'opinione pubblica.

1.3. Nel parere il Comitato formulava alcuni suggerimenti volti a rafforzare il PAI, suggerimenti che la Commissione ha in parte ripreso, ad esempio per quanto riguarda la creazione di un forum dell'Unione europea per l'uso sicuro di Internet e la necessità di

affrontare il problema dei contenuti che incitano all'odio o al razzismo. Il Comitato raccomandava inoltre, ribadendo il messaggio già inviato nel parere sul Libro verde sulla protezione dei consumatori, di definire una struttura giuridica di sostegno al PAI per garantire che tutti gli interessati rispettassero gli eccellenti codici di condotta e gli altri programmi elaborati nel quadro di tale piano, i quali al momento hanno solo carattere volontario e mancano talvolta di sostegno sufficiente da parte dei cittadini.

2. **L'entità del problema**

2.1. Alla fine del 2001 il 38 % circa delle famiglie dell'Unione europea disponeva di un accesso a Internet. La maggior parte degli istituti scolastici si sta progressivamente dotando di un collegamento alla rete: i minori imparano a usare le tecnologie informatiche a scuola e spesso hanno maggiore dimestichezza con il nuovo mezzo di quanta non ne abbiano i loro genitori. Quando usano Internet a casa, lo fanno generalmente senza alcuna sorveglianza e i pedofili hanno scoperto purtroppo che l'anonimato garantito dalla rete fornisce loro l'opportunità di entrare in contatto con i minori, contatto che si traduce talvolta anche in episodi di violenza su di essi. Un nuovo sondaggio effettuato in Grecia ha rivelato che, a conferma del fatto che i genitori si intendono di Internet meno dei propri figli, la metà dei minori che naviga in rete segnala che i genitori non fanno mai uso di Internet. Pressoché la stessa percentuale riconosce peraltro di non sapere come fare per proteggersi *on-line*[(4)].

2.2. Da un recente sondaggio statunitense condotto su ragazze scout [(5)] è risultato che il 30 % è stato molestato in una *chat room*. Soltanto il 7 % però ne ha parlato alla madre o al padre, temendo che questi ultimi vietassero loro di utilizzare la rete in futuro. Anche all'Asamblea de Madrid (Consiglio della regione di Madrid) è stata segnalata un'analoga percentuale del % di approcci indesiderati [(6)]. In Irlanda un minore su cinque, di età compresa tra i 10 e i 14 anni, riferisce di aver ricevuto *on-line* richieste in merito a dati personali, come ad esempio il numero di telefono, e la percentuale è ancora maggiore per gli intervistati di sesso femminile in questa fascia d'età [(7)]. Non si deve poi dimenticare che i telefoni cellulari di terza generazione consentiranno un accesso ancora più agevole ai minori.

2.3. Internet ha inoltre reso possibile lo scambio di materiale pornografico pedofilo: le stime parlano di un milione di immagini di questo tipo [(8)] e la polizia registra migliaia di casi di minori vittime di abusi, ritratti in fotografie e in filmati da mostrare in rete. Anche i contenuti dannosi sono facilmente accessibili in linea. Si calcola che circa il 30 % dei collegamenti su Internet riguardi siti pornografici. La maggior parte delle ragazze scout intervistate ha segnalato di avere spesso ricevuto posta indesiderata a sfondo pornografico o di essere capitata fortuitamente su un sito a carattere osceno, pur avendo sistematicamente tentato di evitare i siti pornografici. Secondo il sondaggio irlandese, otto genitori su dieci dichiarano di condividere in modo più o meno deciso l'affermazione: "Sono preoccupato che i miei figli accedano *on-line* a informazioni dal contenuto dannoso, come materiale sessualmente esplicito o violento".

2.4. Perfino in Germania, dove esiste un'autorità di controllo per la sicurezza interna e una delle più severe normative al mondo in materia di razzismo, nel 2002 secondo la stessa autorità di controllo, il numero dei siti di estrema destra è balzato a 330, una cifra dieci volte superiore a quella di quattro anni fa. L'Osservatorio europeo sul razzismo e la xenofobia ha registrato un solo sito razzista nel 1995, 600 nel 1997, 1.430 nel gennaio 1999 e 2.100 nel luglio dello stesso anno.

Siti di questo tipo possono essere visitati anche 20 000 o 30 000 volte al giorno [(9)]. È provato che il numero di siti a sfondo razzista ha subito un aumento dall'11 settembre 2001, le pagine web in cui vengono suffragati gli attentati suicidi hanno raggiunto il centinaio[(9)].

2.5. Nella maggior parte dei paesi d'Europa è stato rilevato un aumento dei siti riservati al gioco d'azzardo e del numero delle visite a tali siti [(10)]. I giocatori *on-line* tipo sono di giovane età, non sposati e con bassi livelli di reddito e d'istruzione. Una percentuale molto più elevata di giocatori *on-line* (74 %) rispetto ai giocatori tradizionali è afflitta da problemi o patologie di vario genere [(11)].

2.6. In molti dei siti dedicati ai giochi on-line per i minori la US Federal Trade Commission (Commissione federale statunitense per il commercio) ha rilevato la presenza di messaggi pubblicitari per siti di gioco d'azzardo riservati agli adulti. La stessa commissione ha visitato più di un centinaio fra i più noti siti di gioco d'azzardo, constatando la facilità con cui i minori possono accedervi, vista la pressoché totale assenza di meccanismi di filtraggio efficaci. Sempre secondo lo studio, in numerosi siti di questo tipo le avvertenze che segnalano il divieto per i minori di praticare il gioco d'azzardo sono inadeguate o difficili da reperire, mentre sono del tutto assenti nel 20 % dei casi.

2.7. I minori possono facilmente accedere a siti che contengono filmati e videogiochi violenti o che istigano all'odio e al razzismo. Secondo un recente sondaggio, il 40 % circa dei minori britannici e austriaci fra gli 11 e i 14 anni segnala di esser capitato su siti "cattivi", mentre due bambini su cinque nel Regno Unito e tre su dieci in Austria dicono di aver trovato siti violenti [(12)]. In base a una ricerca statunitense molto approfondita, la violenza nei mezzi di comunicazione rende i minori più paurosi, più aggressivi emeno sensibili.

2.8. La presenza di materiale dal contenuto nocivo costituisce un deterrente per le famiglie a navigare in rete e d'altronde tra i genitori intervistati in Irlanda uno su cinque afferma che questo è il motivo principale per cui non dispone di un collegamento Internet a casa. Vi è dunque anche un interesse commerciale nel proteggere più adeguatamente la dignità umana. Il Piano d'azione per promuovere l'uso sicuro di Internet rientra nella strategia di risposta a tali sfide, insieme alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità telematica [(13)].

3. **Sintesi delle proposte della Commissione**

3.1. L'attuale Piano d'azione per l'uso sicuro di Internet, che si concluderà il 31 dicembre 2002, prevede quattro linee d'intervento:

• *Creazione di un ambiente più sicuro*

– Creare una rete europea di *hot line* affinché i consumatori possano denunciare qualsiasi caso sospetto di pornografia a carattere pedofilo [(14)].

– Incoraggiare l'autoregolamentazione e i codici di condotta.

• *Sviluppo di sistemi di valutazione e filtraggio*

– Dimostrare i benefici dei servizi di filtraggio e della classificazione su base volontaria tipo ICRA[(15)].

– Facilitare accordi internazionali sui sistemi di classificazione.

• *Promozione delle azioni di sensibilizzazione*

– Preparare il terreno alle azioni di sensibilizzazione.

– Incoraggiare l'attuazione su scala globale di azioni di sensibilizzazione.

• *Azioni di sostegno*

– Valutazione delle conseguenze legali.

– Coordinamento con iniziative analoghe a livello internazionale.

– Valutazione dell'impatto delle misure della Comunità.

3.2. La Commissione propone di prolungare il piano d'azione per altri due anni, garantendo altresì un collegamento più stretto tra gli interventi delle diverse linee d'azione.

La copertura verrebbe estesa alle nuove tecnologie *on-line*, compresi i contenuti mobili e a banda larga, i giochi *on-line*, il trasferimento di file tra privati (*peer-to-peer*) e le forme di comunicazione in tempo reale, quali *chat room* e messaggerie istantanee. L'iniziativa riguarderà una tipologia più ampia di contenuti illeciti e dannosi, compresi il razzismo e la violenza, e promuoverà la consapevolezza sulle questioni connesse alla tutela dei consumatori, alla protezione dei dati, alla riservatezza dei dati personali e alla sicurezza delle reti. Sono già state iniziate le discussioni con i paesi candidati nella prospettiva del loro futuro coinvolgimento.

3.3. L'obiettivo è di coinvolgere più strettamente nel nuovo piano gli operatori del settore e i governi, e di progredire verso una rete europea integrata, correlata al "Safer Internet Forum" (Forum per l'uso sicuro di Internet) e a una Tavola rotonda

internazionale. Ottenere una maggior visibilità è uno degli obiettivi prioritari. Si prevede di creare un portale Internet e di portare avanti la ricerca sociologica sulla protezione dei minori *on-line*.

3.4. Il modello di autoregolamentazione verrà sviluppato e sottoposto a valutazione, creando un "osservatorio" per il controllo giuridico/normativo e tecnologico/di mercato. La classificazione dovrà venir migliorata per tener conto della convergenza, i sistemi di filtraggio verranno sottoposti ad analisi comparativa e verrà utilizzato a tal fine anche il Programma di Ricerca e sviluppo della Comunità.

4. **Osservazioni di carattere generale**

4.1. Il Comitato concorda con la valutazione globalmente positiva del Piano d'azione e auspica che questo possa beneficiare di un maggior sostegno da parte sia dei governi che dell'industria informatica.

4.2. Il Comitato esprime inoltre soddisfazione per il riferimento, nel documento della Commissione, alla necessità di creare uno spazio "positivo" *on-line* destinato ai minori.

Aumentare il numero di contenuti attraenti e positivi può favorire un graduale mutamento dell'ambiente dei media.

I minori possono infatti trarre notevole vantaggio dalle opportunità di informazione, divertimento, istruzione e comunicazione *on-line*. A titolo d'incoraggiamento, nel quadro del PAI è stato ad esempio pubblicato l'elenco dei 20 migliori siti per bambini in lingua francese e tedesca [(16)]. Il Comitato accoglie favorevolmente l'intenzione della Commissione d'incoraggiare l'immissione in rete di contenuti per i minori e l'adozione delle migliori pratiche in uso per segnalare le aree destinate all'infanzia. È necessario estendere a questo nuovo mezzo di comunicazione l'ottima tradizione sviluppata dal servizio radiotelevisivo pubblico. Si potrebbe eventualmente giungere alla creazione di una vasta area protetta (il cosiddetto *walled garden*) per i minori con un dominio del tipo.kids.eu, come previsto negli Stati Uniti. Resterebbe comunque la necessità di tutelare tale area dagli attacchi pedofili e di esercitare per il resto di Internet una maggiore azione di filtraggio e di notifica e rimozione (*notice and take down*). Non si può infatti presupporre che i minori si limitino a visitare l'area protetta (potrebbero voler accedere almeno ai siti dei musei e simili), e d'altra parte occorre anche tener conto della sensibilità degli adulti in materia di buon gusto e decenza.

4.3. *Hot line*

4.3.1. Si spera che sarà possibile istituire delle *hot line* nei paesi in cui non esistono ancora. L'UE sta finanziando iniziative volte a permettere di rintracciare ed aiutare i minori vittime di abusi *on-line*,ma queste vanno tuttavia rafforzate, in particolare nei paesi candidati ove la tutela dell'infanzia risulta ancora poco efficace. È inoltre necessario elaborare orientamenti comunitari per le ONG che si occupano dei minori e le

agenzie che si occupano di adozioni internazionali in modo da intensificare la protezione.

4.4. *Autoregolamentazione*

4.4.1. Il Comitato dubita che l'autoregolamentazione possa essere sufficiente. In particolare, con essa non si è riusciti a ottenere la protezione dei contenuti per l'infanzia, poiché i sistemi di classificazione non sono stati adottati da una massa critica di fornitori di contenuti, nonostante Microsoft e AOL abbiano seguito il suggerimento del Comitato di esercitare pressioni su di essi in tal senso.

4.4.2. Il Comitato ritiene che la protezione su Internet sia una questione di politica dei consumatori (Internet è infatti un servizio); esso reputa che una classificazione in tal senso ne rafforzerebbe le prospettive e che il Libro verde della Commissione sulla protezione dei consumatori offra un'ottima opportunità per procedere in questa direzione. Lo si potrebbe impiegare per realizzare un quadro di sostegno giuridico capace di rafforzare su Internet i sistemi volontari di classificazione e filtraggio e le procedure di notifica e rimozione di siti. L'obiettivo è tutelare i minori nei confronti dei contenuti dannosi, ai quali, come il Comitato ha dimostrato, questi sono massicciamente esposti [17]. Un obbligo giuridico generale da parte dei fornitori di servizi Internet di tutelare i minori *on-line* comporterebbe altresì l'instaurazione di messaggi di sicurezza e di sistemi atti a ridurre sia i tentativi di allacciare contatti da parte dei pedofili, sia la pornografia a carattere pedofilo *online*. In sintesi, il Comitato caldeggia un quadro normativo fondato su codici di base, in altri termini raccomanda la coregolamentazione al posto dell'autoregolamentazione.

4.4.3. Un'impostazione ancora più decisa è necessaria anche per contrastare il razzismo in rete, come già affermato nel parere del CESE sulla criminalità informatica [18]. Il 90 % dei siti questo tipo si avvale dei servizi di ISP statunitensi, forte della consapevolezza che le autorità dell'UE non possono obbligare i *provider* americani a rivelare l'identità del fornitore dei contenuti [19].

4.4.4. La direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE impone ai prestatori di servizi di rimuovere le informazioni o sospenderne l'accesso, se vengono avvisati della presenza di materiale illegale. Ciò significa che una società che ospita siti web nei propri computer non può essere considerata responsabile della diffusione di materiale illecito, se non è a conoscenza dell'illegalità dello stesso. Tuttavia, se un prestatore di servizi, o chiunque ospiti un sito web, diviene consapevole dell'illegalità delle informazioni che diffonde, è tenuto ad eliminarle immediatamente o a bloccare l'accesso ad esse. La direttiva sul commercio elettronico avrebbe dovuto entrare in vigore il 17 gennaio 2002[20], ma a tutt'oggi è stata recepita soltanto da cinque Stati membri.

4.4.4.1. Il Comitato teme fortemente che l'efficacia della direttiva possa essere indebolita dalle decisioni dei tribunali statunitensi. In Francia sono stati decisi due rinvii a giudizio di ISP americani in virtù dell'articolo R.645-1 del Codice penale francese che vieta l'esposizione per la vendita di insegne o emblemi di propaganda razzista. I

prestatori di servizi in questione hanno ricevuto l'ingiunzione di bloccare i siti dal contenuto razzista ma successivamente, il 7 novembre 2001, il tribunale statunitense di San José ha sentenziato che essi non erano tenuti ad ottemperare alla decisione del tribunale francese. È pertanto necessario raggiungere con la massima urgenza un accordo internazionale che prescriva di applicare la legislazione del paese dell'utente.

4.4.5. I fornitori di contenuti dovranno sempre registrare gli indirizzi postali reali, in modo da permettere alle forze dell'ordine di accedere più facilmente al materiale potenzialmente sospetto disponibile *on-line*. La libertà di espressione va senz'altro tenuta nella giusta considerazione ma non deve costituire una scusante per il diffondersi della criminalità.

4.5. *Sistemi di filtraggio e di classificazione*

4.5.1. Nessun software di filtraggio potrà mai sostituire la sorveglianza dei genitori sui loro figli quando questi sono collegati *on-line*, visto che al momento risulta particolarmente difficile proteggersi dai siti che propagano la violenza. Tuttavia, stando ad una serie di recenti indagini effettuate da "Test Achats" con il contributo finanziario del Piano d'azione comunitario un efficace sistema di filtraggio è probabilmente il modo migliore per bloccare perlomeno la maggior parte dei siti a carattere pornografico. Il Comitato ritiene pertanto che l'ulteriore sviluppo di tali sistemi rivesta carattere prioritario [(21)].

4.5.2. Modalità di funzionamento dei sistemi di filtraggio

4.5.2.1. "Liste nere". Viene stilata una lista di siti da evitare (quelli contenenti ad esempio materiale scabroso, violento o razzista), di modo che, se il minore cerca di collegarsi a uno di questi siti, l'accesso viene bloccato. Alcuni programmi utilizzano invece liste di termini "proibiti": ogni volta che all'interno di un *link* o nell'ambito di un determinato sito appare uno di questi termini, l'accesso viene bloccato. Il problema delle "liste nere" è che necessitano di aggiornamenti continui.

4.5.2.2. Filtraggio in tempo reale. Il filtro controlla le parole e le immagini mano a mano che vengono caricate e blocca le pagine con i testi o le immagini indesiderate prima che queste appaiano. Il problema è che la pagina può essere vista parzialmente prima che il filtro venga innescato dal testo o dalle immagini in questione. Inoltre un tale sistema può rallentare l'accesso a tutti i siti della rete.

4.5.2.3. Etichettatura/classificazione dei siti. I proprietari dei siti appongono volontariamente alle proprie pagine web un'etichetta che indica la presenza in esse di determinate categorie di contenuti (ad esempio violenza, nudo, gioco d'azzardo, contenuti pornografici, ecc.). La concezione delle etichette e la definizione delle categorie è di competenza dell'ICRA. Il filtro "legge" l'etichetta e decide se permettere o meno l'accesso ai minori, a seconda delle scelte effettuate a monte dai genitori. Il problema di un tale sistema è che si basa su una classificazione volontaria da parte dei fornitori di contenuti e che sinora ben pochi siti sono stati classificati.

4.5.2.4. "Aree protette (*walled gardens*)". Vengono preparati elenchi di siti Internet adatti all'infanzia e solo ad essi è consentito l'accesso dei bambini. Si tratta del metodo più sicuro di proteggere i minori.

4.5.3. Molti dei dispositivi per il filtraggio sono prodotti negli Stati Uniti. Ciò significa che i criteri di filtraggio possono essere fortemente influenzati dai valori statunitensi, ad esempio un estremo rigore nei confronti della nudità, ma una maggiore permissività nei riguardi di armi e violenza. Molti di questi prodotti funzionano essenzialmente in inglese. Tra i vari sistemi di filtraggio vi possono essere notevoli differenze di prezzo, ma non è detto che i più cari siano anche i migliori.

4.5.4. Di recente le organizzazioni dei consumatori di Belgio, Spagna, Italia e Portogallo hanno condotto dei test su 18 pacchetti software di filtraggio attualmente sul mercato: ora, il prodotto migliore è risultato essere un sistema che si può scaricare gratuitamente da Internet. In generale si è visto che i siti a carattere pornografico venivano filtrati abbastanza bene e che al tempo stesso i programmi non bloccavano di solito i siti inoffensivi, anche quando il loro nome poteva generare confusione. Per contro, i siti incentrati su armi, violenza, odio, razzismo, droghe o sette mistiche riuscivano invece a scivolare abbastanza facilmente attraverso le maglie dei filtri. Un altro problema è che i filtri esaminati non sono in generale risultati in grado di resistere ai tentativi di manomissione da parte di minori con buone conoscenze informatiche.

Inoltre parecchi di questi programmi non sono particolarmente facili da usare.

4.5.5. Nel nuovo piano d'azione gli sforzi dovranno pertanto concentrarsi sull'informazione da fornire ai consumatori riguardo ai sistemi disponibili (ad esempio, semplici consigli per il filtraggio da allegare ai computer nei punti vendita) e sul rendere i sistemi più semplici da usare (con istruzioni in varie lingue) e maggiormente efficaci nei confronti dei contenuti violenti. Il Comitato rinnova l'appello rivolto ai fornitori di contenuti ad aderire al sistema di etichettatura dei siti, ad esempio secondo le indicazioni dell'ICRA. Come aveva già affermato nel suo parere sulla criminalità informatica, il Comitato ritiene che la definizione di "contenuti illeciti" vada estesa ai materiali che incitano all'odio ed al razzismo, nonché a siti pericolosi come quelli dedicati alla fabbricazione di bombe o all'istigazione al suicidio.

4.5.6. Il Comitato ritiene che il sistema ICRA, in base al quale sono gli stessi siti a dotarsi di una classificazione e di un'etichetta, raggiungerà la massa critica necessaria soltanto se i governi e gli operatori del settore lo sosterranno in modo decisamente più incisivo. È essenziale che ciò venga fatto.

4.6. *Maggior sensibilizzazione*

4.6.1. Il Comitato ha fornito un sostegno attivo alle azioni del PAI nel campo della sensibilizzazione, fra l'altro mediante il parere "Programma di protezione dei minori su Internet" e le correlate audizioni degli operatori del settore e delle altri parti interessate, e propone di ospitare una delle riunioni del nuovo Forum per l'uso sicuro di Internet

nonché di utilizzare la propria rete di comitati consultivi misti per informare dell'iniziativa i paesi candidati. Esso tiene a ribadire che, da sole, le operazioni di polizia non possono risolvere le problematiche connesse con l'uso di Internet.

4.6.2. Il Comitato ha spesso rilevato che le statistiche comparative esistenti a livello europeo in diversi settori non riescono ad offrire il sostegno necessario ai pertinenti piani d'azione ed iniziative legislative. Ciò vale anche per il settore in esame. I nuovi progetti destinati ad accrescere la sensibilizzazione sull'argomento andrebbero impiegati allo scopo di ottenere statistiche sui livelli di rischio *on-line* cui sono sottoposti i minori. In particolare, l'Unione europea dovrebbe disporre quanto prima di dati comparativi sul numero di reati connessi alla rete a danno dei minori, visto che i dati forniti dalle *hot line* indicano soltanto il numero delle segnalazioni di siti di pornografia infantile *on-line*.

4.6.3. Gli operatori del settore dovrebbero svolgere un ruolo attivo, ad esempio visualizzando messaggi relativi alla sicurezza, soprattutto sui portali di accesso alle *chat room*, offrendo informazioni sui sistemi di filtraggio efficaci [22], o addirittura consentendo di scaricarli, favorendo la classificazione dei siti e fornendo sistemi di notifica e rimozione dei siti anche per i minori. Andrebbe seguito l'esempio del codice di condotta irlandese che stabilisce espressamente che gli utenti non possono utilizzare i servizi forniti dai prestatori per creare, ospitare o trasmettere materiale illecito, diffamatorio, abusivo, offensivo, volgare od osceno[23].

4.6.4. Dal canto suo, la Commissione può ottimizzare l'impatto dei messaggi di sensibilizzazione, inserendoli in programmi già esistenti come *e*-Europe e *e*-Learning e tramite il decentramento di tutte le informazioni. La formazione informatica destinata ai genitori e ai figli dovrebbe prevedere anche una parte relativa alla sicurezza. Da questo punto di vista la scuola svolge un ruolo fondamentale.

4.7. *Cooperazione internazionale*

4.7.1. Il Comitato sostiene il programma di cooperazione internazionale proposto. Tuttavia riconosce che gli Stati Uniti sono per certi versi vincolati dal loro "primo emendamento", che tutela la "libertà di espressione", mentre la Comunità cerca

5. **Conclusione**

5.1. In linea di principio, il Comitato condivide la presente proposta di regolamento.

5.2. La proposta deve chiarire come le nuove norme funzioneranno nel contesto degli accordi bilaterali o vincolanti sotto il profilo del diritto internazionale che già esistono tra gli Stati membri e i paesi terzi. importanza che a suo giudizio dovrebbe riflettersi nelle politiche dell'Unione europea in generale. Una politica comune coerente in materia di infanzia è più che mai necessaria in Europa.

Bruxelles, 18 settembre 2002.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICHS

NOTE

(1) Cfr. ad esempio il parere del CES sul tema: "Sfruttamento dei minori e turismo sessuale", GU C 284 del 14.9.1998 e il parere del CES in merito alla "Politica culturale europea per l'infanzia", CES 250/1996.
(2) Parere del CES sul "Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione",GU C 287 del 22.9.1997.
(3) Parere del CES: "Programma di protezione dei minori su Internet", GU C 48 del 21.2.2002.
(4) E.KAT.O, Associazione ellenica consumatori, primavera 2002.
(5) http://www.girlscouts.org/news/presrel/NetEffect—021302.pdf
(6) Giornata europea del consumatore–Madrid 13-15 marzo 2002.
http://www.Delitosinformaticos.com
(7) Ricerca sugli aspetti negativi di Internet, presentata all'Irish Internet Advisory Board (autorità irlandese per la vigilanza su Internet) dalla Amarach Consulting, agosto 2001.
(8) Wellard (2001).
(9) Simon Wiesenthal Center: http://www.wiesenthal.com
(10) http://www.netvalue.com
(11) http://www.nua.com/surveys
(12) www.net-consumers.org/erica/policy/survey.htm. Cfr. anche la risoluzione del Consiglio del 25 marzo 2002 sul piano d'azione *e*-Europe 2002: accessibilità del pubblico ai siti web e al loro contenuto, GU C 86 del 10.4.2002.
(13) http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/World/185.doc
(14) Le denunce possono essere trasmesse a melding@stopline.at in Austria, www.childfocus-net-alert.be in Belgio, redbarnet@ redbarnet.dk in Danimarca, contact@pointdecontact.net in Francia, hotline@jugendschutz.net o hotline@fsm.de in Germania, report@hotline.ie in Irlanda, crimino@unige.it in Italia, meldpunt@meldpunt.org nei Paesi Bassi, acpi@terra.net in Spagna, minor@press.rb.se in Svezia e report@iwf.org.uk nel Regno Unito. Il Portogallo ha un sito Internet al seguente indirizzo: www.pgr.pt/
(15) ICRA: Internet Content Rating Association (Associazione per la classificazione dei contenuti di Internet).
(16) Cfr. Il sito dell'Istituto europeo di ricerca sui problemi del consumatore: www.net-consumers.org/erica/policy/topsites.htm
(17) Cfr. parere del CES sul tema: "Programma di protezione dei minori su Internet", CES 1473/2001, Allegato II, pag. 15. EKATO, l'Associazione ellenica consumatori, ha rivelato casi preoccupanti di minori coinvolti in giochi d'azzardo on-line, scoprendo che 36 % di essi dichiaravano di ingannare i genitori per utilizzarne la carta di credito on-line.
(18) Parere del CES sul tema: "Società dell'informazione/criminalità informatica", CES 1115/2001.
(19) Simon Wiesenthal Center: http://www.wiesenthal.com
(20) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico"),
(21) Cfr. www.net-consumers.org/erica/policy/tafilter.htm
(22) Esempi di consigli di sicurezza da stampare e attaccare al computer:
"Incontrare qualcuno che hai conosciuto su Internet è davvero una gran brutta idea, se i tuoi genitori non vengono con te e se non sei in un luogo pubblico."
"Ricordati: *on-line* la gente può far finta di essere chiunque e nessuno la può vedere."